

STATUTO "IL DIAMANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE"

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione sportivo dilettantistica e culturale denominata "IL DIAMANTE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE", o in forma abbreviata "IL DIAMANTE A.S.D. E CULTURALE, una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Casatenovo (Lecco), Fraz. Modromeno 13. L'Associazione potrà comunque espletare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e/o potrà essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art. 3 DURATA

La durata prevista dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 NATURA E SCOPI

L'Associazione ha per scopo in via stabile e principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, l'organizzazione, la gestione, l'esercizio e la diffusione di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, con particolare riferimento alla disciplina della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, alla ginnastica per tutti anche con metodologie dello yoga - hatayoga, powervinyasa yoga, yoga fit-evolution, yoga in volo, yoga per bambini, yogapsicomotricità, strenght yoga, acroflyyoga, bioyoga- e del pilates, ancorché esercitate con modalità competitive ivi comprese la formazione, le attività didattiche per l'avvio, la preparazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza nelle attività sportive dilettantistiche. L'attività comprende la gestione degli impianti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline previste nel presente articolo. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali e l'organizzazione di iniziative culturali, gare, stages, corsi di formazione professionale e seminari nell'ambito delle discipline istituzionali, incontri, servizi, e manifestazioni di vario tipo per diffondere le discipline praticate.

L'Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati, nonché promuovere e diffondere discipline bio-naturali, discipline orientali, discipline Olistiche e del benessere e culturali in genere.

Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì - pur non avendo fini di lucro -svolgere delle attività

commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni dell'Ente di Promozione Sportiva a cui si affilia.

Art.5 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio e le entrate sono costituiti:

a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari; e) da contributi di soggetti pubblici o privati; f) dai proventi derivanti da attività commerciali collaterali.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti a soci o associati, lavoratori o collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

L'esercizio finanziario va dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno ed è fatto obbligo di redazione di un rendiconto economico-finanziario sulla gestione.

Il primo esercizio dell'Associazione chiude al 31 agosto 2019.

Art. 6 SOCI DIRITTI/DOVERI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali e gli scopi sociali.

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che presentano domanda di ammissione; per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

L'ammissione può essere rifiutata, in modo inoppugnabile, solo per gravi motivi che comunque non devono né essere verbalizzati né comunicati.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa mediante accettazione espressa sulla domanda medesima da parte di un delegato del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione.

L'ammissione ha validità dalla data di accettazione.

Non sono ammessi soci temporanei. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

L'Adesione all'Associazione comporta: a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di partecipare alle attività associative nelle sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera federale, delle quote associative periodiche e dei contributi per le varie attività e servizi sociali; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire altresì per: i) morosità; ii) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; iii) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; iv) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea; in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci, le cariche sociali sono -salvo i rimborsi spesa- effettuate a titolo gratuito.

Art. 7 QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote associative, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 8 ASSEMBLEA/BILANCIO

L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2532 c.c.).

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione -mediante avviso affisso all'albo presso la sede operativa almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa ovvero mediante comunicazione trasmessa via posta elettronica, salvo casi particolari che richiedano un termine più ampio-, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. L'assemblea approva il rendiconto di esercizio con la modalità del voto palese, elegge o revoca il Consiglio Direttivo.

Art.9 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori

tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere i rendiconti economici-finanziari nei tempi previsti dall'art 8. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Art.10 CARICHE SOCIALI

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art. 11 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini sportivi ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione, sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com. 190 Legge 662/96.

Art 12 REGOLAMENTI

L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

Art. 13 COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin dora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 14 RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.